



Commissione Agricoltura Senato della Repubblica

Audizione in materia di "Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca"

Collegato alla Legge di Stabilità per il 2014

TITOLO I

Disposizioni in materia di semplificazioni

All'art.1 del Collegato è significativo che, almeno come volontà espressa, si parli finalmente di *Semplificazioni in materia di controlli* e che il tema della complessità degli adempimenti sia finalmente messo al centro di un provvedimento organico, sia pure collegato alla legge di stabilità.

E' importante inoltre che anche le verifiche in materia:” *di igiene dei prodotti alimentari si considerino assolte dalle imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa*”. Ciò contribuirà di sicuro a togliere molte preoccupazioni agli operatori del settore.

Art. 2 (*Disposizioni in materia di servitù*). In questo caso la materia è molto delicata in quanto si entra nel diritto agrario (vale a dire che per bisogni collegati alla pubblica utilità le amministrazioni possono fare il bello e il cattivo tempo sul terreno di un privato). Fino ad oggi la servitù di metanodotto non rientrava nel novero degli obblighi. Certo è che essa debba necessariamente rientrare fra le questioni da risolvere per creare sviluppo e portare una fonte energetica di straordinaria importanza, in ogni località del Paese, senza che ciò possa essere intralciato. Resta però il fatto che sarà bene vigilare attentamente affinché il bene privato non venga calpestato da amministrazioni locali disattente.

Art. 3 (*Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi*). Nulla da eccepire in quanto si passa dai 180 giorni (sei mesi) a sessanta giorni.

Art. 4 (*Disposizioni in materia di contratti agrari*). Il comma uno ci riconosce, in quanto OOPP maggiormente rappresentativa e che siede nel CNEL, il diritto di tutelare le nostre aziende in sede di stipula dei contratti d'affitto.

Il comma due identifica la figura del coltivatore diretto.

In tutti e due i casi nulla cambia rispetto alla legislazione attuale e allora non si capisce il perché di richiamare una norma attiva che esiste ed è in vigore senza decidersi una buona volta a mettere mano a tutto il corpus di leggi di interesse agrario, tenendo presente che l'ultima disposizione veramente importante è stata la 203/82 (di cui al titolo) dopo la quale quasi nulla è stato fatto di realmente importante.

Art. 5 (*Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura e pesca*). Come si diceva a proposito del commento di cui all'art. 4 finalmente si è presa la decisione di *procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura e pesca*, anche perché, come espresso da COPAGRI già in altri incontri e audizioni non è più possibile mantenere un settore fondamentale come l'agroalimentare sotto una normativa scollegata e disomogenea.

Art. 6 (*disposizioni per il sostegno dell'agricoltura biologica*). In pratica ripete esattamente quello che già esiste nel comparto: prevede il SIB (sistema informativo per il biologico) e l'aggancio al SIAN. Si poteva e doveva fare di più e meglio.

TITOLO II

Disposizioni per la razionalizzazione e per il contenimento della spesa pubblica

Art. 7 (*Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori*). Questa parte rappresenta il tema centrale del collegato in quanto finalmente la politica ha deciso di riformare una parte non irrilevante di sprechi di denaro pubblico e dissipazione di risorse umane. Mettendo mano finalmente ad un riordino di AGEA, Enti di ricerca e assimilati, potremo dunque liberare risorse da utilizzare al meglio nei settori scelti quali fondamentali e da sviluppare per far crescere il comparto agroalimentare.

Nello specifico, la riorganizzazione attraverso una semplificazione delle linee di ricerca sia in senso scientifico (macro-settori) sia in senso tecnico (macro-aree costituite da più regioni) e infine l'acquisizione dell'INEA come branca della ricerca, sia pure in ambito economico, a una prima analisi rileva la volontà di razionalizzare il settore dei CRA.

E' di tutta evidenza però che quanto fatto fin qui di buono dalla ricerca vada non solo evidenziato ma tutelato e utilizzato come leva per portare la nostra agricoltura a livello dei "competitors" stranieri, salvaguardando in particolare l'importante lavoro portato avanti negli anni dai CRA. Anche il riferimento allo sviluppo e all'internazionalizzazione del *made in Italy*, si avvia in questa direzione.

Per quanto concerne il comma 3 (relativamente al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori), è fondamentale che il Governo abbia scelto la strada di armonizzare le finalità da raggiungere in materia di zootecnia con la normativa comunitaria che prevede la salvaguardia della bio-diversità, del benessere animale e delle produzioni di qualità dove il nostro Paese eccelle.

TITOLO III

Disposizioni per la competitività e lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari

Art. 8 (*Interventi per lo sviluppo del Made in Italy all'estero*). Finalmente si affronta in modo organico e attraverso disposizioni premianti dal punto di vista economico, il problema della difesa del made in Italy anche nell'ottica di piccole aziende che, costituite in cooperative o altre forme associate, sostengano l'esportazione di nostri prodotti di qualità.

La parte migliore dell'articolo riguarda: *"la realizzazione e l'ampliamento di reti e infrastrutture logistiche intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli o agroalimentari di qualità al di fuori del territorio nazionale."* Forse ci si doveva pensare prima ma essere partiti è comunque positivo.

Art. 9 (*Marchio identificativo della produzione nazionale*). La valorizzazione del prodotto nazionale può essere una leva da utilizzare in ambito commerciale internazionale. E' uno strumento interessante ma resta da vedere come la UE reagirà in materia di etichettatura dei prodotti alimentari ma soprattutto (vedi vicenda delle bevande alla frutta) come la fronda interna che fa commercio e non produzione accetterà una simile misura.

Art. 10 (*Contratti di rete nel settore agricolo*). Questa misura va vista in un'ottica di supporto a quanto è già stato messo in cantiere, nella UE, in materia di associazionismo. Il contratto di rete inoltre, potrà essere la chiave per ottenere i fondi europei in maniera più snella rispetto ad altre forme associate pur mantenendo l'habitus di indirizzo ad associarsi.

E' un bene pertanto che, tramite questi contratti, si possa accedere ai finanziamenti programmati per il periodo 2014/2020 dei PSR.

Art. 11 (*Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei*). Questo articolo è assolutamente pleonastico in quanto dice che le amministrazioni regionali devono emanare norme e circolari atte ad agevolare la fruizione dei premi comunitari: in pratica quello che dovrebbero già fare.

Art. 12 (*Riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e di regolazione dei mercati*). Rappresenta uno dei punti centrali del collegato in quanto si pone il problema di recepire tutta la parte della nuova programmazione PAC in materia di gestione del rischio sia contro le avversità naturali che contro le crisi di mercato. Importante sarà evitare che succeda quanto già accaduto in altri settori dove i decreti attuativi di un dispositivo di legge hanno atteso anche tre o più anni prima di essere varati vanificando così l'adozione di un provvedimento adeguato. E' una norma importante e speriamo possa diventare cogente nel più breve tempo possibile perché, anche alla luce dei cambiamenti climatici e delle crisi di mercato, gli agricoltori non possono più aspettare.

Art. 13 (misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale). A parere di COPAGRI, questo è il passaggio più delicato dell'intero collegato alla Legge di stabilità. E' fuori di dubbio che se si vuole dare un seguito alle politiche di sostegno a favore dell'imprenditoria giovanile è necessario mettere mano, decisamente e con strumenti congrui, all'accesso al credito per gli agricoltori.

Negli ultimi anni uno dei settori che ha mostrato tutta la sua fragilità e impossibilità a supportare il settore è proprio quello creditizio. E' necessario trovare le forme di supporto che consentano ad un imprenditore di accedere agli strumenti finanziari congrui per supportare la propria azienda. Il calo netto e generalizzato delle percentuali di prestiti concessi spiega con chiarezza il fenomeno della disaffezione degli agricoltori verso le banche.

Per quanto concerne le disposizioni del collegato a nostro avviso il periodo di 15 anni per la restituzione dei finanziamenti ai giovani imprenditori potrebbe essere aumentato almeno a 20 soprattutto in caso di interventi importanti e strutturali, ancorché non destinati ad immobili e terreni in quanto si tratterebbe comunque di un aumento del patrimonio e come tale destinato ad accrescere le capacità produttive e quindi di solidità dell'azienda agricola.

Resta da vedere quale sarà la dotazione finanziaria destinata a questa iniziativa e gli strumenti attraverso i quali si attueranno i programmi di finanziamento dei progetti.

Forse sarebbe il caso di collegare lo sforzo fatto da ogni azienda singola a prospettive di mercato ed a sbocchi commerciali attraverso strutture produttive già esistenti per attuare una sorta di sostegno che eviti di far terminare in un vicolo cieco lodevoli ma sterili iniziative di investimento.

Art. 14 (*disposizioni per il sostegno dell'agricoltura sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta*) La COPAGRI ha ben chiara l'importanza del tema. In ogni contesto si è sempre ribadito quanto possano, entrambe le visioni, contribuire a fare dell'Italia un Paese migliore. Detto ciò è importante comunque sottolineare che tutte queste istanze non possono far dimenticare il problema dominante per i nostri agricoltori vale a dire la razionalizzazione delle filiere produttive. Pertanto esprimiamo un parere favorevole sull'articolo senza dimenticare però che la stragrande maggioranza degli imprenditori vende i prodotti alla GDO ed in questa direzione che, a nostro parere debbono indirizzarsi i maggiori sforzi.

TITOLO IV

Disposizioni in materia di singoli settori produttivi

Art. dal 15 al 22 - Capo I (*disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro*) In particolare, l'articolo 15, comma uno, si riferisce al pomodoro prodotto in Italia e tutti gli altri articoli del collegato, si occupano delle varie lavorazioni di una delle nostre più caratteristiche produzioni. E' importante che i diversi prodotti ottenuti possano essere indicati con esattezza anche perché l'opinione pubblica è realmente preoccupata dalle varie indicazioni di sequestri di prodotto-pomodoro proveniente dalla Cina anche perché molto spesso ci troviamo di fronte a qualità realmente scadente. Anche dagli USA, potrebbero svolgere una concorrenza molto forte nei confronti del pomodoro nazionale. Ricordiamoci infatti che non è il colosso asiatico ad esportare il maggior volume di concentrato in Italia bensì l'America. Resta il fatto che di tanti prodotti dell'agroalimentare italiano, il collegato si occupi solo di pomodoro e riso mentre le tematiche da tenere sotto controllo sono molte altre.

Art. 23 – Capo II (*Disposizioni in materia di sostegno al settore del riso*) In questo settore possiamo fare delle considerazioni analoghe a quelle svolte per il pomodoro. C'è da dire però che la risicoltura rappresenta un ambito produttivo molto particolare. Innanzi tutto l'Italia è il primo Paese produttore in Europa. In secondo luogo la qualità delle nostre varietà è realmente una spanna al di sopra delle altre concorrenti. C'è poi un discorso di tradizioni e conservazione del territorio delle risaie che ormai è possibile considerare uno dei territori "a rischio" anche a seguito dei cambiamenti climatici in atto. Bene quindi il comma 1 lettera "b" quando richiama: "... *la produzione risicola quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socio-economica del territorio in cui è praticata ...*". A parere di COPAGRI quindi i due settori produttivi inseriti nel collegato sia pure in modo sintetico possono effettivamente contribuire a rafforzare le peculiarità del nostro agroalimentare senza dimenticare però che anche grazie alle sue caratteristiche geomorfologiche l'Italia è in condizione di offrire una gamma di prodotti e di varietà in seno a questi che nessun altro Paese europeo si può permettere. Aspettiamo quindi un organico indirizzo della politica intesa nel suo senso più alto per vedere finalmente, una volta per tutte, affermato il ruolo fondamentale del comparto agroalimentare quale produttore di ricchezza, lavoro, innovazione, salvaguardia del territorio e sicurezza alimentare.